

Data
()30/03/2021*

Protocollo
()0346*

L'Assessore

Oggetto: Comunicazione Assessorile Sospensione volontaria attività ricettive

Si informa che con legge regionale 12 marzo 2021, n. 6 recante: “Misure per il turismo a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicata sul B.U.R.P. del 18 marzo 2021, 2° suppl. al n. 11, in vigore dal 19 marzo 2021, è stata riconosciuta agli operatori del turismo ricettivo la possibilità di poter sospendere volontariamente l'attività per motivi connessi al periodo emergenziale da Covid-19 a valere per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato e fino alla dichiarazione di cessata emergenza sanitaria, derogando al computo del limite temporale previsto nelle disposizioni normative afferenti ai diversi comparti turistico-ricettivi.

Negli effetti, le recenti misure restrittive nazionali e regionali susseguitesi nel corso dell'emergenza e necessarie alla tutela della salute pubblica e al contenimento della diffusione dell'epidemia hanno determinato uno stato generale di grave disagio economico-sociale e, in particolare, una crisi del settore del turismo a causa della prolungata inattività alla quale sono state costrette molte imprese del comparto, con effetti di criticità sia sugli operatori sia sui fruitori dell'offerta turistica.

In tale contesto si è reso necessario assumere misure urgenti e straordinarie per sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese, con specifico riferimento all'eliminazione del periodo massimo di sospensione temporanea dell'attività attualmente consentito alle strutture ricettive (sei mesi + sei mesi). Ciò in quanto la perdurante situazione emergenziale sta comportando prolungati periodi di sospensione e pertanto la previsione suddetta, se non sospesa fino alla dichiarazione di cessata emergenza sanitaria, porterebbe alla definitiva chiusura di un numero elevatissimo di strutture che da marzo del 2020 sono state tra le più colpite.

Si è, inoltre, previsto che in casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale possa adottare provvedimenti in deroga, anche solo per singole parti del territorio, rispetto alla chiusura definitiva delle attività derivante da un periodo di sospensione temporanea della stessa superiore ai dodici mesi.

Si precisa, infine, che la validità operativa della normativa regionale sopra citata acquista la sua efficacia giuridica a partire dalla data in cui è stato ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza sanitaria connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui alla **delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020**, pubblicata sulla G.U. n. 26 del 01/02/2020, e che, pertanto, a partire dalla data di tale deliberazione opera la deroga della sospensione del limite temporale previsto dalle rispettive normative di comparto a favore delle strutture ricettive piemontesi.

Vittoria Poggio